

## Inventario di eredità

Curatela di eredità giacente e suo inventario: per ridurre i costi di inventario, non è necessaria la nomina di notaio ausiliario per il chiamato non residente nel circondario e quindi è sufficiente il semplice avviso.

Al Tribunale di Venezia STANZA La sottoscritta, Avv. B.M., nella qualità di Curatore dell' &quot;Eredità Giacente di D.G.B., nato a Venezia il giorno 31.10.1900 e ivi deceduto il 12.10.2080, nominata con decreto di data 23 gennaio 2060, e seguente giuramento di data 14.12.2060; Premesso che

- la presente curatela è stata prenotata a debito;
- alla redazione dell' &quot;inventario dell' &quot;eredità giacente è stato nominato il Notaio Romolo Romani di Venezia;
- il pubblico ufficiale incaricato non ha ancora provveduto alla redazione del citato incumbente e ha sollecitato a questa curatela la presente istanza, avendo riscontrato che uno dei successibili non è residente nella Circoscrizione del Tribunale (Doc.1);

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente ricorso, il sottoscritto curatore

### ESPONE QUANTO SEGUE

Dalla corrispondenza intercorsa in questi mesi con il Notaio dott. Romolo Romani, si evince che la sottoscritta curatrice è di diversa opinione riguardo alla necessità di nominare un notaio che rappresenti i chiamati non residenti. Infatti, il secondo comma dell' &quot;art. 772 Cod. Proc. Civ. dice che &quot;L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale &hellip; .ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli&rdquo;, atteso che in argomento non vi è giurisprudenza edita, la migliore Dottrina si appoggia alla tesi per cui l' &quot;avviso non è necessario in tal caso, ma qualora sia comunque inviato ai sensi del 1° comma, allora NON è richiesta la nomina del secondo Notaio in rappresentanza dei chiamati non residenti (Doc. 2). Solo nel caso di inventario di eredità beneficiata vi è una antica giurisprudenza di merito che ha ritenuto l' &quot;inventario nullo nel caso non sia stato nominato un notaio a rappresentare &quot;gli eredi legittimi presunti&rdquo; (art. 771 c.p.c.) non residenti; ma il caso è affatto differente. Invero il beneficio di inventario ha quale effetto quello di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell' &quot;erede beneficiato LIMITANDO la responsabilità di quest' &quot;ultimo nei confronti dei creditori, alle sole risultanze dell' &quot;inventario. Comunque la ratio del secondo comma dell' &quot;art. 772 c.p.c. è che gli &quot;eredi legittimi presunti&rdquo; siano notiziati dell' &quot;evento e gli sia garantito il diritto di intervenire (che paradossalmente sarebbe leso con la nomina di un notaio-rappresentante ma omettendo l' &quot;avviso personale). Autorevole dottrina in argomento ritiene che, in considerazione della funzione dell' &quot;attività svolta dal curatore dell' &quot;eredità giacente, l' &quot;avviso dell' &quot;inizio delle operazioni inventariali debba essere adattato alla particolarità dell' &quot;eredità soggetta alla curatela, per cui, essendo il curatore un rappresentante, dell' &quot;eredità e quindi di tutti i possibili successibili, il pubblico ufficiale che procede alle operazioni inventariali non è tenuto a dare l' &quot;avviso a tutte le persone indicate nell' &quot;art. 771 c.p.c., essendo gli interessi delle stesse rappresentati, come sopra detto, dal curatore. Anche senza giungere a una tale forzatura, la migliore dottrina ritiene che SE manca l' &quot;istanza da parte di chi ha chiesto l' &quot;inventario, anche i soggetti di cui al nr. 2 dell' &quot;art. 772 cod. proc. civ. DEBBANO essere avvisati (Satta, Carnelutti). Come si vede la disquisizione dottrinale riguarda la POSSIBILITA' o meno di OMETTERE la nomina del notaio ausiliario, per cui la soluzione accolta è la seguente: se non si nomina un notaio, i soggetti vanno avvisati dell' &quot;inizio delle operazioni (perché possano partecipare). Certo non sarebbe ammesso omettere entrambi gli adempimenti (da cui potrebbe avere i natali la giurisprudenza di merito citata). Tutto ciò esposto, il sottoscritto curatore CHI E' D E CHE la S.V. III.ma, ritenuta la propria competenza voglia autorizzare il notaio incaricato della redazione dell' &quot;inventario dell' &quot;eredità giacente di D.G.B. Dott. Aurelio Minazzi, a dare avviso dell' &quot;inizio delle operazioni di inventario ai sensi dell' &quot;art. 772, 1° co, Cod. Proc. Civ. non essendo necessaria nel caso di specie la nomina di un ulteriore notaio.

Eraclea il 2 aprile 2080

Con osservanza Il Curatore

Avv.ti Barbara Calzà e Alberto Vignani

Il Giudice, atteso che nella specie il curatore che ha chiesto l' &quot;inventario non ha alcuna istanza per la nomina del Notaio Ausiliario, si proceda all' &quot;inventario dando previo avviso ai soggetti chiamati compreso quello non residente nel circondario. DEPOSITATO IL 16 luglio 2080

\*\*\*

## LAVORATORI

BUSTE PAGA non incassate;  
TFR da recuperare  
sanzioni disciplinari illegittime;  
ferie non godute e riposi compensativi da recuperare;  
licenziamento illegittimo;  
riconoscimento mansioni superiori  
trasferimenti sanzionatori;

Contattaci subito per sapere come fare e non perdere i tuoi diritti: tel. +39 0421.232172 o +39 0421.232181; o seguici su Facebook. Ricorda che siamo operativi in tutto il Veneto ed il Friuli.